

CIRCOLARE N. 58/2025 DEL 29 LUGLIO 2025*OGGETTO***REVERSE CHARGE NEI SETTORI DEI TRASPORTI E
DELLA LOGISTICA E REGIME OPZIONALE DI
ASSOLVIMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL
COMMITTENTE***RIFERIMENTI NORMATIVI*

57 - 63 dell'art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207; Provvedimento n. 309107 del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28.7.2025; Risoluzione n. 47 del 28.7.2025;

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
REVERSE CHARGE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
017

*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto una specifica disciplina IVA, che ha avvio in due fasi, per le **prestazioni di servizi, dipendenti da appalti e subappalti caratterizzati da un prevalente uso di manodopera, rese nei confronti delle imprese che trasportano merci e di quelle che rendono servizi di logistica.**

Da una parte, si prevede l'applicazione del meccanismo del reverse charge per le suddette prestazioni, condizionando tale modifica al rilascio, da parte del Consiglio UE, di una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE.

Dall'altra parte, in via transitoria, nell'attesa del rilascio della predetta misura di deroga, si introduce un regime opzionale mediante il quale, per le suddette operazioni, il prestatore del servizio e il committente possono optare affinché l'IVA sia versata dal committente (previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate) mediante F24 e senza possibilità di compensazione "orizzontale" del debito con altri crediti tributari o contributivi ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Per quanto tali disposizioni siano in vigore dal 1° gennaio 2025, le modalità di attuazione della nuova disciplina sono state demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 63), emanato in data **28 luglio 2025**.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

REGIME OPZIONALE DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL COMMITTENTE

In attesa del rilascio della misura di deroga richiesta per l'implementazione del meccanismo del reverse charge, è introdotta una particolare disciplina, che prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del committente, per le prestazioni di servizi:

- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;
- rese nei confronti di imprese che svolgono **attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica**.

L'esercizio dell'opzione avviene con l'invio dell'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate dal prestatore e dal committente;

L'opzione per l'applicazione per il regime transitorio può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori, considerando che l'esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

Si specifica che, per ciascuno dei rapporti di cui sopra per i quali viene esercitata l'opzione, si presenta un'autonoma comunicazione (in tal caso per "committente" s'intende il soggetto subappaltante e per "prestatore" s'intende il subappaltatore).

L'opzione ha, quindi, durata triennale e si considera esercitata dalla data in cui la comunicazione è trasmessa telematicamente all'Agenzia.

Considerata la durata triennale, resta ancora da comprendere quale potrà essere il regime transitorio nel caso di autorizzazione del meccanismo del reverse charge *ex art. 17 comma 6 lett. a-quinquies*), di natura obbligatoria e gravante sulle medesime operazioni (sul tema, si veda la circ. Assonime n. 17/2025).

Sono escluse dalla particolare disciplina:

- le prestazioni di servizi già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) - a-quater) del DPR 633/72;
- le operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72;
- le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del DLgs. 276/2003.

FATTURAZIONE E VERSAMENTO DELL'IVA

Si rammenta che, secondo la disciplina *ex art. 1 comma 59 ss. della L. 207/2024*, la fattura è comunque emessa dal prestatore di servizi, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72.

Il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante F24, **senza possibilità di compensazione**, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il codice tributo da utilizzare per versare l'imposta è "6045" denominato «Iva – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30

dicembre 2024, n. 207», ed è stato istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 47 del 28 luglio 2025, ove sono fornite anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.

L'opzione si considera esercitata alla data di trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello comunicativo.

MODELLO “COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E SERVIZI DI LOGISTICA”

Con il provvedimento del 28 luglio 2024 è stato **approvato il modello** (con le relative istruzioni) mediante il quale committente e prestatore esercitano, indicando il proprio codice fiscale, l'opzione per il regime speciale di assolvimento dell'IVA. Sono state anche individuate la reperibilità e le modalità di presentazione del modello, nonché le modalità di consultazione dello stesso.

La trasmissione telematica della comunicazione può essere effettuata a decorrere dal **30 luglio 2025** secondo le modalità usuali dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per l'invio della comunicazione, ci si avvale del **software** denominato “ReverseChargeLogistica”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

Il modello di “COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E SERVIZI DI LOGISTICA” si caratterizza per:

- un frontespizio in cui, oltre ai dati di committente e prestatore e del dichiarante (se diverso dal committente), deve essere apposta la firma e viene attestato l'esercizio dell'opzione (con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000);
- un Quadro A, ove riportare i dati del contratto per il quale è esercitata l'opzione (sezione I), compilando più moduli nel caso di più contratti tra le stesse parti, nonché l'eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati (sezione II) e i dati relativi ai luoghi in cui si prevede l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto (sezione III).

Con riferimento al contratto, occorre indicare la “Data stipula” (che può essere anteriore alla data di invio della comunicazione), la “Data inizio” e la “Data fine”.

È consentito correggere i dati di una comunicazione già trasmessa inviando una comunicazione correttiva, la quale sostituisce integralmente la precedente.

Non è possibile rettificare opzioni esercitate e comunicate, ma unicamente correggere eventuali dati errati riferiti a tali opzioni.

RECUPERO DELL'IVA NON DOVUTA

L'art. 1 co. 62 della L. 207/2024 prevede espressamente che, nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, è riconosciuta la restituzione dell'imposta di cui all'art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.

Il diritto al rimborso spetta al committente, a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta.

REGIME SANZIONATORIO

Nei confronti del committente si applica il regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis.1 primo periodo del DLgs. 471/97. Tale disposizione prevede che, laddove l'IVA sia stata assolta erroneamente, fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 ss. del DPR 633/72, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro.

Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI